

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 34

Roma, 10 luglio 2026

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali
e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024 e Intesa amministrativa di applicazione dell'Accordo, firmata a Roma il 21 luglio 2025.

Quadro normativo

- /// **Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale**, firmato a Roma il 31 ottobre 2024.
- /// **Intesa amministrativa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica italiana e il Ministero del lavoro e della protezione sociale della Repubblica di Moldova** per l'attuazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 21 luglio 2025.
- /// **Legge 23 giugno 2025, n. 98 (G.u. n. 150 del 1° luglio 2025, serie generale):** "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024".
- /// **Circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9** "Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° dicembre 2023".

Premessa

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹, si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova e dalla relativa Intesa amministrativa.

Il suddetto Accordo, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, mira a coordinare le legislazioni previdenziali e assicurative dei due Paesi, garantendo la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale.

Relativamente alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'Accordo ricomprende esclusivamente le prestazioni in denaro, prevedendo la trasferibilità dei trattamenti delle rendite e delle prestazioni in denaro in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

Dal 1° settembre 2025 l'Accordo in oggetto sostituisce quello tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova (di seguito, Moldova) in materia di sicurezza sociale firmato a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, il quale cessa di esplicare i propri effetti e, conseguentemente, non trovano più applicazione le disposizioni contenute nella circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9.

1. Disposizioni generali

L'Accordo, preceduto da un breve preambolo, si compone di 29 articoli e di un Allegato 1². In particolare, l'articolo 1 riporta l'elenco delle definizioni adottate dai due Paesi ai fini della corretta applicazione dell'Accordo.

1.1. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo

Per la Repubblica italiana il campo di applicazione oggettivo dell'Accordo (articolo 2) ricomprende:

- a) le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps;
- b) le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'Inail.

Per la Moldova, l'Accordo si applica alla pensione per limite d'età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità

¹ Prot. n. 0007797/2026 del 3 luglio 2026.

² Cfr Allegato 1 dell'Accordo: *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale.*

causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e infine alla pensione per i superstiti.

Si evidenzia che l'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che lo stesso si applica alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo 1 del medesimo articolo.

Restano, invece, escluse dal campo di applicazione dell'Intesa bilaterale le seguenti prestazioni (articolo 2, paragrafo 3):

- per l'Italia: l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia;
- per la Moldova: le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.

Dal punto di vista soggettivo, l'Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. Inoltre, si applica anche ai rifugiati³ e agli apolidi⁴, residenti nel territorio di uno degli Stati, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti (articolo 3).

In virtù del principio di parità di trattamento (articolo 4), salvo quanto diversamente previsto dall'Accordo, le persone alle quali lo stesso si applica godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

1.2. Esportabilità delle prestazioni economiche

Salvo quanto diversamente previsto dall'Accordo, l'articolo 5 dispone che la legislazione nazionale di uno Stato che limita il pagamento delle prestazioni solo perché un beneficiario o un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altro Stato, non si applica per le persone che rientrano nel campo di applicazione personale dell'Accordo aventi la residenza o la dimora sul territorio dell'altro Stato.

Ai sensi di tale articolo, i due Paesi si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

³ Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, fatta a Ginevra il 28 luglio 1951, e del relativo Protocollo, fatto a New York il 31 gennaio 1967.

⁴ Convenzione relativa allo *status* degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954.

I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall'Inail e residenti in Moldova continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni.

2. Disposizioni sulla legislazione applicabile

2.1. Disposizioni generali

All'articolo 6 l'Accordo sancisce, come regola generale, il principio della territorialità della legislazione applicabile: i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa, salvo i casi espressamente previsti negli articoli 7 e 8 del medesimo Accordo.

2.2. Disposizioni particolari

2.2.1. Distacco del lavoratore dipendente e autonomo (art. 7, par. 1, lett. a) e b), dell'Accordo e art. 5 dell'Intesa amministrativa)

Il lavoratore dipendente di una impresa con sede in uno dei due Stati, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro mesi.

La medesima disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.

Nei casi in cui un lavoratore sia assoggettato alla legislazione italiana, le Strutture territorialmente competenti dell'Inail, previa valutazione della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni, devono, su richiesta dei soggetti interessati, rilasciare il certificato di distacco tramite l'apposito modello "IT/MD DISTACCO AWOD 101" e IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102".

Una copia del predetto certificato deve essere rilasciata al datore di lavoro e trasmessa all'Organismo di collegamento della Moldova con le modalità di cui al successivo paragrafo.

I certificati di distacco devono essere richiesti prima dell'inizio dell'attività lavorativa nel territorio nazionale dell'altro Stato. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del relativo certificato di distacco nei tempi previsti, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta può essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato stesso (cfr l'art. 5, par. 3, dell'Intesa amministrativa).

2.2.2. Personale viaggiante (art. 7, par. 1, lett. c), dell'Accordo)

Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

2.2.3. Membri dell'equipaggio di una nave (art. 7, par. 1, lett. d), dell'Accordo)

I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera.

Per il personale assunto per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, da svolgersi mentre la nave si trova in un porto dell'altro Stato, trova applicazione la legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

2.2.4. Personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari (art. 7, par. 1, lett. e), dell'Accordo)

Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

2.2.5. Lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione (art. 7, par. 1, lett. f), dell'Accordo)

I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno dei due Stati che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono.

2.2.6. Casi particolari (art. 7, par. 2, dell'Accordo)

Le Autorità competenti dei due Stati possono prevedere, di comune accordo, eccezioni alle disposizioni sulla legislazione applicabile di cui agli articoli 6 e 7 dell'Accordo, per la gestione di casi particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.

2.2.7. Personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari (art. 8 dell'Accordo)

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al paragrafo 1, lettera e) dell'articolo 7 dell'Accordo, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio a condizione che siano cittadini di tale Stato.

L'opzione può essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o, secondo il caso, entro i tre mesi successivi alla data di inizio dell'attività lavorativa nel territorio in cui si trova il datore di lavoro.

L'interessato può esercitare il diritto di opzione una sola volta.

L'opzione produce i suoi effetti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o dalla data di inizio dell'attività lavorativa se successiva.

Le Strutture territorialmente competenti dell'Inail, previa valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra indicati, devono rilasciare, su richiesta dell'interessato, il certificato di opzione tramite l'apposito modello "IT/MD CERTIFICATO D'OPZIONE AWOD 103" con il quale si attesta che il lavoratore è assoggettato alla legislazione italiana in materia di infortuni sul lavoro e malattia professionali per il periodo in cui è occupato nella Missione diplomatica e nell'Ufficio consolare in Moldova o per il periodo in cui è al servizio privato di titolari della predetta Missione diplomatica o Ufficio consolare.

Una copia del predetto certificato deve essere poi trasmessa all'Organismo di collegamento della Moldova.

3. Disposizioni particolari. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

3.1. Prestazioni economiche (art. 23 dell'Accordo, artt. 12, 14, 15 dell'Intesa amministrativa)

Le prestazioni in denaro relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali sono corrisposte direttamente agli aventi diritto, ovunque essi risiedano, dall'Istituzione competente nella valuta nazionale dello Stato che effettua il pagamento, secondo la legislazione che quest'ultimo applica.

L'Inail, in qualità di Istituzione competente, procederà a pagare le somme al beneficiario con bonifico sul conto indicato.

In merito alle prestazioni economiche per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione nazionale di entrambi gli Stati e inserite nella lista stabilita di comune intesa dai due Stati, queste sono dovute dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che per la sua natura, comporti il rischio dell'insorgenza della malattia professionale.

Qualora un dipendente, al quale è stata corrisposta nello Stato di una delle due parti una prestazione economica per una malattia professionale, chiedi ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni economiche sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.

Ai sensi dell'articolo 16 dell'Intesa amministrativa, se, per la valutazione del grado di disabilità, la legislazione di uno Stato prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato Parte.

3.2. Accertamenti sanitari e rimborsi (art. 17, par. 3 dell'Accordo e art. 17 dell'Intesa amministrativa)

Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato e che riguardano persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato debbono essere disposti dall'Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa.

Le spese relative agli accertamenti e ai controlli sanitari disposte su richiesta dell'Istituzione competente saranno rimborsate dall'Istituzione richiedente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base delle tariffe applicate.

L'Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata che ha effettuato le visite mediche trasmetterà la richiesta di rimborso per le relative spese all'Istituzione competente dell'altro Stato tramite l'apposito formulario "IT/MD RIMBORSO SPESE MEDICHE 173" "MD/ IT RAMBURSAREA CHELTUIELILOR MEDICALE 173".

Gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati anche nell'interesse dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno della persona interessata, non danno luogo a rimborso.

L'Istituzione del luogo di residenza ne sosterrà le spese e si limiterà a trasmettere all'Istituzione competente dell'altro Stato il formulario relativo agli accertamenti medici effettuati denominato "RAPPORTO MEDICO DETTAGLIATO IT-MD 213".

3.3. Recupero di prestazioni indebite (art. 24 dell'Accordo e art. 13 dell'Intesa amministrativa)

L'Istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso può chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario.

L'Istituzione competente dell'altra Parte tratterrà tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferirà l'ammontare trattenuto all'Istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

La richiesta di recupero viene effettuata attraverso i seguenti formulari: "RICHIESTA/RISPOSTA DI INFORMAZIONI FINALIZZATE AL RECUPERO/CERERE/RĂSPUNS PENTRU INFORMAȚII CARE VIZEAZĂ RECUPERAREA- R01";

"RECUPERO SUGLI ARRETRATI/SUI PAGAMENTI IN CORSO A TITOLO DI COMPENSAZIONE/ RECUPERAREA RESTANȚELOR/PLĂȚILOR CURENTE PRIN COMPENSARE- R02";

"NOTIFICA DI PAGAMENTO/NOTIFICARE DE PLATĂ-R03".

3.4. Scambio di informazioni e notifiche (art. 16 dell'Accordo e art. 18 dell'Intesa amministrativa)

In linea con il principio generale di collaborazione, le Autorità competenti dei due Stati si tengono informate sui provvedimenti presi per l'applicazione dell'Accordo, nonché sulle eventuali modifiche apportate alle rispettive legislazioni che possano avere conseguenze sull'applicazione dell'Accordo stesso.

Ogni infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima un dipendente sul territorio di uno dei due Stati e che abbia causato o possa causare sia la morte, sia un'incapacità permanente sarà notificato tra le Istituzioni competenti dei due Stati, utilizzando l'apposito modulo "IT/MD NOTIFICA INFORTUNIO 180" "MD/IT NOTIFICARE ACCIDENT 180".

L'Istituzione competente comunicherà direttamente al richiedente la decisione sul diritto alla prestazione, informandolo dei mezzi di ricorso e dei termini entro cui farlo. Inoltre, l'Istituzione competente notificherà all'Istituzione della controparte la decisione presa in merito al diritto alla prestazione, utilizzando il modulo "IT/MD NOTIFICA DECISIONE INFORTUNIO E MP- 182" "MD/IT NOTIFICAREA DECIZIEI 182".

4. Collaborazione amministrativa (art. 17 dell'Accordo) ed esenzioni da spese, autenticazione e riconoscimento degli attestati (art. 19 dell'Accordo)

Le Autorità, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si scambiano gratuitamente le informazioni necessarie e si forniscono reciproca assistenza e collaborazione in merito all'applicazione dell'Accordo.

Le autorità competenti possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nel territorio dell'altro Stato, per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

Le esenzioni da imposte, tasse e diritti amministrativi previste dalla legislazione di uno degli Stati, in relazione all'istruttoria delle domande e ai documenti allegati, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'Accordo. Inoltre, per i documenti presentati non è necessario richiedere alcuna legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

5. Domande, dichiarazioni e ricorsi (art. 21 dell'Accordo)

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati all'Istituzione competente di uno dei due Stati sono considerati come presentati all'Istituzione competente dell'altro Stato.

Qualora la legislazione di uno dei due Stati preveda un termine entro il quale debba essere presentato ricorso, lo stesso è considerato ricevibile se presentato entro tale termine presso l'Istituzione competente dell'altro Stato.

Pertanto, i ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni in denaro relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali, pervenuti alle Strutture territoriali dell'Inail, devono essere tempestivamente trasferiti alla competente Istituzione moldava.

I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche all'Istituzione competente moldava, che procederà senza indugio a trasmettere all'Inail la documentazione.

Ai fini dell'attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l'Istituzione estera.

6. Comunicazioni tra Autorità, Organismi di collegamento e Istituzioni competenti (art. 22 dell'Accordo)

Le Autorità, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti comunicano, tra di loro e con i soggetti interessati all'applicazione dell'Accordo, utilizzando le rispettive lingue nazionali o l'inglese.

Per agevolare l'attività di definizione delle domande di prestazioni presentate all'una o all'altra Istituzione competente degli Stati interessati, sono stati predisposti nelle lingue di entrambi gli Stati, i formulari di collegamento per lo scambio dei dati tra l'Inail e la CNAS/CNDDCM, allegati alla presente circolare.

7. Protezione dei dati personali e disciplina del trasferimento di dati (art. 25 e Allegato 1 dell'Accordo)

Tutte le informazioni scambiate tra i due Stati, in relazione all'applicazione dell'Accordo e concernenti le singole persone, sono riservate e utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'Accordo medesimo.

A tale fine, nell'Allegato 1 dell'Accordo è stata definita la "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale", che costituisce parte integrante dell'Accordo.

8. Disposizioni transitorie e finali

8.1. Entrata in vigore e decorrenza (artt. 26 e 27 dell'Accordo)

L'Accordo e l'Intesa amministrativa sono in vigore dal 1° settembre 2025.

Le disposizioni dell'Accordo si applicano a tutte le domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

L'Accordo prevede la possibilità di acquisire un diritto a prestazioni anche nel caso in cui tale diritto si riferisca a eventi verificatisi prima della data della sua entrata in vigore.

La decorrenza di tali diritti non può essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

Il Direttore generale

f.to Marcello Fiori

Allegati: 3